

Il processo ordinario di cognizione e il rito semplificato

di Elisa Bertillo

giudice del lavoro nel Tribunale di Civitavecchia

SOMMARIO: 1. Il processo ordinario di cognizione. Gli atti introduttivi e la costituzione delle parti. 2. Le verifiche preliminari e le memorie integrative. 3. La fase di trattazione e decisione. 4. Il rito semplificato di cognizione.

1. Il processo ordinario di cognizione. Gli atti introduttivi e la costituzione delle parti

Uno degli interventi più importanti del decreto correttivo del 2024 riguarda il processo ordinario di cognizione e attiene alla modifica dell'art. 171 *bis* c.p.c. in tema di verifiche preliminari, integralmente riscritto «*con la funzione di dirimere perplessità ed eliminare alcuni inconvenienti verificatesi nella prassi giudiziaria*»¹, senza peraltro – può premettersi fin da ora – riuscire nell'intento di fugare la maggior parte dei dubbi interpretativi sollevati nella vigenza dell'originario dettato normativo, anche alla luce della pronuncia della Corte costituzionale del 3 giugno del 2024, n. 96².

Procedendo con ordine, prima di analizzare nel dettaglio il novellato art. 171 *bis* c.p.c., appare opportuno evidenziare come il correttivo abbia apportato minime modifiche alla disciplina degli atti introduttivi e della costituzione delle parti, allo scopo di adeguare il codice al processo telematico, nonché di dirimere alcuni problemi di coordinamento delle norme del codice con la nuova disciplina introdotta dal d.lgs. n. 149 del 2022.

Sotto il primo profilo, all'art. 163 c.p.c., tra le indicazioni che deve contenere l'atto di citazione, oltre a nome, cognome, codice fiscale, residenza o domicilio o dimora, è stato inserito «*l'indirizzo di posta elettronica certificata risultante da pubblici elenchi*» del convenuto e delle persone che rispettivamente li rappresentano o li assistono, modifica resasi necessaria in quanto tale indirizzo «*ormai equivale all'indicazione della sua residenza, domicilio o dimora*»³.

La modifica che il d.lgs. n. 164 del 2024 introduce all'art. 163 *bis* c.p.c. con riferimento ai termini minimi a difesa del convenuto si giustifica con l'intento di coordinare, in primo luogo, il termine per la comunicazione all'attore della nuova data dell'udienza in caso di accoglimento della richiesta di anticipazione formulata dal convenuto con la durata dei termini per il compimento delle attività disciplinate dagli artt. 171 *bis* e 171 *ter* c.p.c. A tal fine l'originario termine di cinque giorni diviene ora di «*almeno novanta giorni liberi*» prima della nuova udienza, di modo da consentire al giudice di effettuare le verifiche preliminari di cui all'art. 171 *bis* c.p.c. e alle parti di depositare le memorie nei termini di cui all'art. 171 *ter* c.p.c. Inoltre, il decreto correttivo del 2024 ha apportato una modifica meramente terminologica all'ultimo periodo della norma, stabilendo che i termini di cui all'art. 171 *ter* c.p.c. «*decorrono rispetto all'udienza così fissata*» e non più «*dall'udienza*» al fine di dirimere

¹ Cfr. Relazione illustrativa allo schema di decreto legislativo recante disposizioni integrative e correttive al decreto legislativo 10 ottobre 2022, n. 149, recante «*attuazione della legge 26 novembre 2021, n. 206, recante delega al governo per l'efficienza del processo civile e per la revisione della disciplina degli strumenti di risoluzione alternativa delle controversie e misure urgenti di razionalizzazione dei procedimenti in materia di diritti delle persone e delle famiglie nonché in materia di esecuzione forzata*».

² In *Giur. it.*, 2024, 2092 ss. con note di A.A. Romano, *L'interpretazione adeguatrice dell'art. 171-bis c.p.c. secondo la Corte costituzionale*, M. De Cristofaro, *La Consulta ed il 171 bis c.p.c.: il contraddittorio "è" solo se è preventivo*, C. Consolo, *Postilla (in vista del correttivo)*. La Corte ha dichiarato «non fondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 171-bis c.p.c. in riferimento all'art. 24 Cost., ciò in quanto anche se le verifiche preliminari ex art. 171-bis cod. proc. civ. hanno ad oggetto questioni di rito normalmente "liquide" – e ciò giustifica la loro decisione con decreto del giudice prima dell'udienza di comparizione e trattazione in un'ottica di concentrazione e speditezza del processo, in coerenza con la ratio sottesa alla disposizione – per altro verso, non è sacrificato il contraddittorio delle parti nella misura in cui, quando emerga l'esigenza che questo debba dispiegarsi, il giudice possa comunque adottare provvedimenti che salvaguardino il diritto di difesa»;

³ Cfr. Relazione illustrativa.

ogni possibile dubbio circa il computo a ritroso «rispetto all'udienza» dei termini per il deposito delle memorie integrative.

Risponde alla finalità di adeguare la normativa al processo telematico la novella apportata alla disciplina della costituzione dell'attore di cui all'art. 165 c.p.c. Il decreto correttivo del 2024 ha, innanzitutto, eliminato ogni riferimento alla redazione e al deposito della nota di iscrizione a ruolo della causa, sostituita nel processo telematico dalla compilazione automatizzata di file .xml o di appositi campi ove inserire i dati del procedimento, e ha disposto che la costituzione dell'attore avviene attraverso l'iscrizione a ruolo della causa e il deposito, evidentemente telematico, dell'originale della citazione, della procura e dei documenti offerti in comunicazione. Conseguentemente è stato eliminato il riferimento al deposito del fascicolo cartaceo ai fini della costituzione in giudizio. Inoltre, è stato previsto che, in caso di costituzione personale, l'attore, in alternativa alla ormai residuale dichiarazione di residenza o elezione di domicilio nel comune in cui ha sede il tribunale, potrà indicare l'indirizzo «di posta elettronica certificata risultante da pubblici elenchi» o «eleggere un domicilio digitale speciale»⁴ presso cui ricevere le comunicazioni e le notificazioni anche in forma telematica.

Il decreto correttivo è altresì intervenuto a modificare l'ultimo comma dell'art. 171 c.p.c. in tema di ritardata costituzione delle parti, al fine di dirimere i dubbi interpretativi sorti in seguito all'intervento riformatore del 2022 circa il momento in cui la contumacia possa essere dichiarata dal giudice e la forma del relativo provvedimento. E invero, la previgente formulazione della norma, secondo cui «la parte che non si costituisce neppure entro il termine di cui all'art. 166 è dichiarata contumace con ordinanza dal giudice istruttore, salva la disposizione dell'articolo 291» non era adeguatamente coordinata con la nuova disciplina della contumacia introdotta dal d.lgs. n. 149 del 2022, secondo cui il convenuto è dichiarato contumace ove non si costituisca entro il termine di cui all'art. 166 c.p.c., ovvero settanta giorni prima dell'udienza di prima comparizione fissata nell'atto di citazione, conducendo alcuni interpreti ad interrogarsi circa il momento ultimo per evitare la contumacia del convenuto. Il decreto correttivo del 2024 interviene, pertanto, a chiarire che la contumacia deve essere dichiarata con il decreto di cui all'art. 171 bis c.p.c. in fase di verifiche preliminari. Resta in ogni caso ferma la possibilità per la parte dichiarata contumace di costituirsi, ai sensi dell'art. 293 c.p.c., in ogni momento del procedimento sino alla precisazione delle conclusioni, ferme restando le preclusioni e le decadenze nel frattempo maturate, fatta salva la remissione in termine ove ricorrano i presupposti di cui all'art. 294 c.p.c. Ne consegue che il convenuto eventualmente costituitosi dopo la scadenza del termine di cui all'art. 166 c.p.c. non potrà essere dichiarato contumace con decreto di cui all'art. 171 bis c.p.c., ferme restando la decadenza da tutte quelle difese che, a norma dell'art. 167 c.p.c., devono essere spiegate nella comparsa di risposta tempestivamente depositata.

Inoltre, è stata modificata la disciplina della contumacia dell'attore di cui all'art. 290 c.p.c., coordinando la norma con quella delle verifiche preliminari di cui all'art. 171 bis c.p.c. e specificando che la richiesta di proseguire il giudizio deve essere formulata dal convenuto nella comparsa di risposta: se il convenuto ne fa richiesta il giudice ordina che il giudizio sia proseguito, altrimenti dispone che la causa sia cancellata dal ruolo e il processo si estingue.

2. Le verifiche preliminari e le memorie integrative

Il decreto correttivo del 2024 è intervenuto a riscrivere integralmente la disciplina delle verifiche preliminari di cui all'art. 171 bis c.p.c. al dichiarato fine di risolvere alcune questioni applicative sorte nella prassi giudiziaria.

Come noto, la riforma del 2022 ha anticipato ad una fase preliminare rispetto alla prima udienza le verifiche relative alla corretta instaurazione del contraddittorio e del procedimento, nonché la delimitazione del *thema decidendum* e del *thema probandum* al fine di consentire al giudice di giungere alla prima udienza di comparizione con l'eliminazione o la sanatoria di eventuali vizi processuali emersi nella fase introduttiva del processo, nonché in possesso di tutti gli elementi

⁴ Per cui v. art. 3 bis, comma 4 *quinquies*, d.lgs. 7 marzo 2005, n. 82 (c.d. Codice dell'amministrazione digitale).

necessari per la successiva direzione del processo, ovvero per valutare se disporre la comparizione personale delle parti, l'interrogatorio libero, avanzare una proposta conciliativa, autorizzare l'attore alla chiamata di terzi, fissare il calendario delle udienze, ammettere i mezzi di prova o ancora rimettere la causa in decisione senza lo svolgimento di attività istruttoria.

A tal fine, la norma, nella formulazione originaria, prevedeva che entro quindici giorni dalla scadenza del termine per la costituzione del convenuto ex art. 166 c.p.c. il giudice istruttore dovesse effettuare le verifiche preliminari e emettere un decreto finalizzato, da una parte, alla sanatoria degli eventuali vizi di integrazione del contraddittorio, e, dall'altra, a consentire alla parti di esercitare, nelle memorie integrative di cui all'art. 171 *ter* c.p.c., il contraddittorio sull'esercizio del potere officioso, imposto dall'art. 101, 2° comma, c.p.c.

La formulazione originaria della norma lasciava tuttavia spazio a differenti dubbi interpretativi. Ci si era, innanzitutto, interrogati circa l'obbligo del giudice di emettere in ogni caso il decreto, questione cui si è univocamente data risposta positiva, pur residuando dubbi circa le conseguenze in caso di mancata emissione o di superamento del termine di quindici giorni previsto dalla disposizione. Ancora, nella prassi si era posta la questione relativa alla necessità di pronunciare un secondo decreto ex art. 171 *bis* c.p.c. nell'ipotesi in cui il giudice, nell'emettere i provvedimenti indicati dall'art. 171 *bis* c.p.c., avesse fissato una nuova udienza, al fine di verificare, ad esempio, la valida rinnovazione della notificazione della citazione o a seguito della costituzione del terzo. Dubbi erano sorti anche in merito alla possibilità per il giudice di fissare un'udienza c.d. intermedia, con contestuale differimento della prima udienza di comparizione e trattazione al fine di evitare la decorrenza dei termini per il deposito delle memorie integrative, per anticipare il contraddittorio e risolvere le questioni preliminari o pregiudiziali a seguito di confronto con le parti.

In relazione a tale ultimo profilo e alla possibile violazione del principio del contraddittorio è stata chiamata a pronunciarsi la Corte costituzionale⁵, la quale, con la già citata pronuncia n. 96 del 2024, ha dichiarato non fondate le questioni di legittimità costituzionale dell'art. 171 *bis* c.p.c. sollevate con riferimento agli artt. 76, 3 e 24 Cost.⁶

Con particolare riferimento alla presunta violazione del principio del contraddittorio di cui all'art. 24 Cost., la Corte ha ritenuto che una compressione del diritto di difesa possa porsi, almeno con riferimento ai provvedimenti che il giudice può adottare in conseguenza di irregolarità e vizi riscontrati in sede di verifiche preliminari, poiché «*il giudice va oltre: decide tali questioni, con decreto, anticipatamente rispetto all'udienza di prima comparizione e, soprattutto, le decide senza che le parti siano chiamate ad interloquire su di esse o abbiano la possibilità di farlo*» e in quanto il differimento del contraddittorio alla prima udienza di comparizione e la possibilità per le parti, in tale sede, di chiedere la modifica o la revoca del provvedimento non evita che a carico delle parti gravi «*un onere processuale (di rinnovazione di una notificazione, di regolarizzazione della rappresentanza processuale, di integrazione del contraddittorio, di chiamata in causa di un terzo)*,

⁵ La questione di legittimità costituzionale è stata sollevata da Trib. Verona, ord. 22 settembre 2023, su cui v. G. Scarselli, *Il Tribunale di Verona dubita della legittimità costituzionale dell'art. 171 bis c.p.c.*, in www.giustiziainsieme.it, 14 novembre 2023.

⁶ La Corte costituzionale ha ritenuto non fondata la violazione dell'art. 76 Cost. per eccesso di delega in ragione della «*discrezionalità del legislatore delegato, il quale è chiamato a sviluppare, e non solo ad eseguire, le previsioni della legge delega, potendo così ben svolgere un'attività di riempimento normativo, che è pur sempre esercizio delegato di una funzione legislativa*» e la violazione dell'art. 3 Cost., invocato in ragione del diverso trattamento posto in essere dall'art. 171 *bis* c.p.c., tra questioni processuali rilevabili d'ufficio che possono essere decise con decreto dal giudice prima dell'udienza ex art. 183 c.p.c. e questioni che invece non possono decidersi se non dopo le memorie ex art. 171 *ter* c.p.c. in quanto «*Tale diversa regola processuale appare invero giustificata per le differenti conseguenze che l'assunzione dei provvedimenti volti alla corretta instaurazione del contraddittorio ovvero alla sanatoria dei vizi degli atti introduttivi e il rilievo d'ufficio di altre questioni ad opera dell'autorità giudiziaria, hanno sui tempi di svolgimento del giudizio, sui quali sono suscettibili di incidere, dilatandoli, solo i primi, comportando, di regola, un differimento dell'udienza di trattazione*» e poiché «*i provvedimenti emessi a seguito delle c.d. verifiche preliminari si correlano a questioni spesso "liquide", ossia con un basso tasso di controvertibilità, soprattutto per quanto attiene alla regolarità delle notifiche e alla rappresentanza in giudizio, mentre le altre questioni rilevabili d'ufficio non solo non sono tipizzate, ma evocano profili di maggiore controvertibilità tra le parti: Il che impedisce di ritenere integrata un'ingiustificata disparità di trattamento*» (v. Corte cost. n. 96 del 2024).

che, se inadempito, comporta conseguenze pregiudizievoli per le parti, finanche l'estinzione del processo», circostanza che, secondo la Corte, rende, in concreto, non effettivo il contraddittorio⁷.

Ritiene, tuttavia, la Corte che il pur legittimo dubbio di legittimità costituzionale possa essere superato attraverso un'interpretazione adeguatrice della disposizione, richiamando il potere del giudice di direzione del processo sancito dall'art. 175 c.p.c. e, più in generale, dall'art. 127 c.p.c. che prevedono che il giudice eserciti tutti i poteri intesi al più sollecito e leale svolgimento del procedimento⁸, fissando le udienze che ritiene utili a tal fine e anche determinando i punti sui quali essere devono svolgersi, nonché il dovere di adottare i provvedimenti opportuni quando accerta che dalla violazione del principio del contraddittorio è derivata una lesione del diritto di difesa, in applicazione del disposto del novellato art. 101, 2° comma, c.p.c.

In applicazione delle richiamate disposizioni, la Corte ha affermato che:

- in occasione delle verifiche preliminari e prima dell'emanazione del relativo decreto, il giudice può fissare un'udienza *ad hoc*, anche mediante collegamenti audiovisivi ai sensi dell'art. 127 *bis* c.p.c. per sollecitare il contraddittorio in ordine all'oggetto del decreto che è chiamato ad adottare prima dell'udienza di comparizione;
- se il giudice adotta, invece, il decreto, le parti, alle quali il decreto è comunicato, possono sollecitare il giudice affinché fissi un'udienza *ad hoc* e «*determin[i] i punti sui quali essa deve svolgersi*» ex art. 127, 2° comma, c.p.c.;
- se, in seguito alla richiesta di parte, il giudice ritenga di non fissare un'udienza *ad hoc*, le parti possono prendere posizione in ordine ai provvedimenti adottati dal giudice, chiedendone la modifica o la revoca, e il contraddittorio è differito alla prima udienza di prima comparizione e trattazione, in cui il giudice deve pronunciarsi con ordinanza motivata, confermando, modificando o revocando il decreto, con la precisazione che «*nell'evenienza in cui la parte si sia attivata sollecitando il giudice a fissare (ex art. 175 cod. proc. civ.) un'udienza anticipata al fine di realizzare il contraddittorio su una questione di rito, rilevata d'ufficio dal giudice stesso e decisa con decreto, l'ordinanza adottata nell'udienza di prima comparizione non potrà comportare preclusioni o decadenze per la parte stessa ove questa, in ipotesi, non abbia posto in essere quell'attività processuale prescritta con il decreto, confidando nella possibilità di prospettare le proprie ragioni al giudice in sede di anticipato contraddittorio tra le parti. Ciò perché il giudice deve assicurare (ex art. 101 cod. proc. civ.) una interlocuzione alla parte che la chiede e realizzare, pur se ormai solo all'udienza di comparizione, quel contraddittorio sollecitato anticipatamente e che prima non ha trovato risposta*»; l'eventuale conferma del provvedimento giudiziale all'esito dell'udienza di comparizione comporta «*soltanto che la parte è onerata ad adempiere, nel termine perentorio indicato dal giudice alla stessa udienza ex art. 183 cod. proc. civ., a detto ordine giudiziale, incorrendo solo allora, in difetto, nelle ordinarie "sanzioni" processuali per la propria inattività*»⁹;
- invece, ove la parte onerata dell'adempimento processuale prescritto nel decreto emesso ex art. 171 *bis* c.p.c. non presenti istanza, sono applicabili le ordinarie conseguenze della mancata ottemperanza all'onere processuale, fermi restando i mezzi impugnatori, non sussistendo, in tale ipotesi, alcuna lesione del diritto di difesa o del contraddittorio.
- Il decreto correttivo del 2024 ha riscritto la norma, allo scopo di «*evidenziare le scansioni dell'attività dell'istruttore in questo delicato snodo processuale, che ha la funzione – essenziale al fine di garantire la ragionevole durata e la concentrazione del processo – di far sì che la causa approdi alla prima udienza di comparizione delle parti solo quando è stata correttamente instradata ed è possibile dare corso con effettività agli incombeni di cui all'attuale articolo 183 (interrogatorio libero delle parti, tentativo di conciliazione, eventuale pronuncia di provvedimenti interinali, ammissione delle prove o immediato*

⁷ Cfr. par. 8.4 della motivazione.

⁸ Sui poteri del giudice di organizzazione e direzione del processo v. Cass., sez. un., 21 febbraio 2022, n. 5624.

⁹ Cfr. par. 8.8 e 8.9 della pronuncia.

avvio della fase decisionale)»¹⁰, senza tuttavia risolvere tutte le questioni anteriormente poste e senza recepire il meccanismo processuale proposto dalla Corte costituzionale come i primi commentatori della pronuncia avevano condivisibilmente auspicato.

Il comma 1 dell'art. 171 *bis* c.p.c. dispone che *«scaduto il termine di cui all'articolo 166, entro i successivi quindici giorni il giudice istruttore verifica d'ufficio la regolarità del contraddittorio»*. Dalla lettura della relazione illustrativa emerge come lo scopo del legislatore sia di chiarire che il compimento da parte del giudice delle verifiche preliminari circa la regolarità del contraddittorio è doverosa e deve avvenire, d'ufficio, entro i quindici giorni successivi alla scadenza del termine per la costituzione del convenuto, ossia cinquantacinque giorni prima l'udienza indicata nell'atto di citazione. La disposizione, di per sé, nulla aggiunge a quanto già in precedenza previsto, ma il nuovo testo chiarisce che il decreto deve in ogni caso essere depositato, al fine di confermare o differire l'udienza di prima comparizione, anche qualora non debbano essere assunti provvedimenti relativi all'integrazione del contraddittorio e precisa che *«i termini di cui all'articolo 171-ter iniziano a decorrere quando è pronunciato il decreto previsto dal terzo comma e si computano rispetto all'udienza fissata nell'atto di citazione o a quella fissata dal giudice istruttore a norma del precedente articolo»*, così fugando ogni dubbio in ordine al termine dal quale decorrono i termini per il deposito delle memorie integrative.

Al secondo comma viene confermato il dovere del giudice di procedere alle verifiche preliminari relative alla regolarità del contraddittorio, *ex artt.* 102, 2° comma, 107, 164, 167, 2° comma, 182, 269, 271, 291, 1° comma e 292, 2° comma. Rispetto alla precedente formulazione è stato eliminato il riferimento alla dichiarazione di contumacia di cui all'art. 171 c.p.c., trasposta, come si è visto, in tale ultima disposizione, non potendo pertanto in alcun modo dubitarsi che la dichiarazione di contumacia debba anch'essa essere pronunciata con il decreto *ex art.* 171 *bis* c.p.c. D'altra parte è stato inserito il richiamo all'art. 271 c.p.c. al fine di chiarire che la chiamata in causa del terzo deve essere autorizzata dal giudice nel medesimo decreto *ex art.* 171 *bis* c.p.c. allo scopo di *«prevenire inutili dilazioni e regressioni del processo»¹¹*. Il medesimo 2° comma prevede, inoltre, che *«almeno cinquantacinque giorni prima della nuova udienza di comparizione, il giudice procede nuovamente alle verifiche preliminari»*, dovendo assumere tutti i provvedimenti conseguenti all'eventuale mancato adempimento degli ordini contenuti nel primo decreto: vengono così chiariti i dubbi sorti in precedenza circa l'obbligo del giudice di procedere alla verifica dell'adempimento degli obblighi imposti alle parti con il decreto *ex art.* 171 *bis* c.p.c. emettendo un secondo decreto ai sensi della stessa disposizione.

Analogamente, qualora il giudice ritenga di non pronunciare provvedimenti relativi alla corretta instaurazione del contraddittorio, il 3° comma precisa che deve in ogni caso essere pronunciato il decreto, confermando o differendo l'udienza di prima comparizione fissata dall'attore nell'atto di citazione. Il giudice deve altresì indicare le questioni rilevabili d'ufficio di cui ritiene opportuna la trattazione nelle memorie integrative di cui all'art. 171 *ter* c.p.c., anche con riguardo alle condizioni di procedibilità della domanda. Ai sensi dell'ultimo comma, come si è anticipato, viene ora chiarito che i termini per il deposito delle memorie integrative iniziano a decorrere solo *«quando si è pronunciato il decreto previsto dal terzo comma e si computano rispetto all'udienza fissata nell'atto di citazione o a quella fissata dal giudice istruttore a norma del presente articolo»*.

Di particolare rilievo è, infine, la previsione contenuta nel quarto comma dell'art. 171 *bis* c.p.c., ove viene ora previsto che, qualora ritenga sussistenti i presupposti di cui all'art. 281 *decies* c.p.c., il giudice dispone la prosecuzione del processo nelle forme del rito semplificato di cognizione, fissando l'udienza di cui all'art. 281 *duodecies* e assegnando alle parti un termine perentorio entro il quale integrare gli atti mediante il deposito di memorie e documenti. La norma, dunque, anticipa alle verifiche preliminari il momento in cui il giudice, valutata la complessità della lite, può disporre il mutamento del rito, in precedenza collocato nella prima udienza di comparizione e disciplinato nell'abrogato art. 183 *bis* c.p.c. *«in modo da far sì che quando la causa appare di pronta soluzione il giudice possa senz'altro disporre il passaggio al rito semplificato, senza dover attendere il*

¹⁰ Cfr. relazione illustrativa.

¹¹ Cfr. relazione illustrativa.

deposito delle memorie di cui all'art. 171-ter e quindi consentendo una sensibile accelerazione dei tempi di definizione della causa stessa»¹².

Dall'analisi del nuovo testo normativo emerge che, tanto con riferimento alle verifiche preliminari attinenti alla regolarità del contraddittorio, di cui al 2° comma della disposizione, quanto in relazione al mutamento di rito di cui al 4° comma, manca la possibilità di una previa interlocuzione con le parti: il legislatore ha ritenuto di non recepire il suggerimento della Corte costituzionale. Peraltro, analoga problematica si pone altresì con riferimento alla declaratoria di incompetenza per materia, valore o territorio nei casi previsti dall'art. 28 c.p.c., in quanto il decreto correttivo ha novellato l'art. 38 c.p.c. sancendo che il rilievo d'ufficio debba avvenire con il decreto previsto dall'art. 171 bis c.p.c. e quindi in sede di verifiche preliminari, in mancanza di un previo contraddittorio con le parti. Non sembra in ogni caso potersi dubitare che, in applicazione dei poteri di direzione del giudizio di cui all'art. 175 c.p.c. e in ossequio al principio del contraddittorio, il giudice abbia la facoltà di fissare un'udienza *ad hoc* per interloquire con le parti, d'ufficio o su istanza delle stesse, udienza che può, peraltro, anche agevolare la più celere definizione del procedimento, evitando successive modifiche dei provvedimenti adottati con il decreto ex art. 171 bis c.p.c. Deve inoltre ritenersi necessariamente applicabile il meccanismo processuale dettato dalla Corte costituzionale al fine di evitare che la parte richiedente la fissazione dell'udienza, incorra in preclusioni o decadenze.

Infine, oggetto di una mera modifica terminologica, diretta a correggere un errore materiale, è l'art. 171 ter c.p.c. relativo alle memorie integrative: il correttivo ha, infatti, precisato che con le memorie integrative di cui al numero 2) le parti possono proporre le eccezioni che sono conseguenza non solo delle nuove domande eventualmente proposte nella memoria integrativa, ma altresì delle eccezioni nuove eventualmente formulate dalla controparte nella medesima memoria.

3. La fase di trattazione e decisione

Il decreto correttivo ha apportato minime modifiche anche alla fase di trattazione e decisione della causa.

Molte disposizioni sono state modificate al fine di adeguare la disciplina al processo telematico: agli artt. 186 *quater* (ordinanza successiva alla chiusura dell'istruzione), 192 (astensione e ricsuazione del consulente), 195 (relazione di consulenza tecnica), 200 (deposito della relazione), 263 (presentazione e accettazione del conto), artt. 275 (decisione del collegio), 275 bis (decisione a seguito di discussione orale davanti al collegio), 279 (forma dei provvedimenti del collegio) e 281 *sexies* (decisione a seguito di trattazione orale) c.p.c. è stato espunto il riferimento al deposito degli atti «*in cancelleria*», stante il generalizzato obbligo di deposito telematico; analogamente è stato eliminato il riferimento al deposito dei provvedimenti; all'art. 201 c.p.c. (nomina del consulente tecnico di parte) viene ora previsto che la dichiarazione di nomina sia depositata telematicamente anziché «*ricevuta dal cancelliere*»; l'art. 250 c.p.c. (intimazione ai testimoni) è stato modificato e ora prevede che la citazione del teste possa essere effettuata anche tramite posta elettronica certificata all'indirizzo risultante da pubblici elenchi, eliminando il riferimento all'uso del fax e disponendo che il difensore, il quale abbia citato il testimone, debba depositare nel fascicolo telematico copia dell'atto inviato e della ricevuta e dell'avviso di ricevimento o la ricevuta di avvenuta consegna del messaggio pec; all'art. 257 bis c.p.c. viene previsto che il modello di testimonianza possa essere compilato anche come documento informatico sottoscritto digitalmente e che il documento venga trasmesso non più al cancelliere, ma al difensore della parte che ha richiesto l'assunzione della prova, il quale provvederà a depositarlo nel fascicolo telematico.

Deve inoltre evidenziarsi la modifica apportata all'art. 183 ter c.p.c., che disciplina l'ordinanza di accoglimento della domanda «*quando i fatti costitutivi sono provati e le difese della controparte appaiono manifestamente infondate*», al cui 4° comma viene ora previsto che qualora il provvedimento non venga reclamato o il reclamo sia respinto, non sia ulteriormente impugnabile e costituisca titolo per l'iscrizione di ipoteca giudiziale. La novella mira, nelle intenzioni del legislatore, a «*rendere lo strumento più efficace in vista della riscossione del credito e quindi promuoverne e*

¹² Cfr. relazione illustrativa.

incrementarne l'utilizzo come più celere strumento di definizione dei procedimenti e, in ultima analisi, come strumento utile a deflazionare il contenzioso pendente»¹³.

4. Il rito semplificato di cognizione

Il decreto correttivo del 2024 è, inoltre, intervenuto ad apportare modifiche anche al rito semplificato di cognizione.

La novella legislativa è stata innanzitutto diretta a chiarire l'ambito di applicazione, modificando l'art. 281 *decies* c.p.c., mediante la sostituzione del 2° comma e l'introduzione del 3°.

Il 2° comma prevede ora che *«nelle sole cause in cui il tribunale giudica in composizione monocratica, il giudizio può essere introdotto nelle forme del procedimento semplificato anche se non ricorrono i presupposti di cui al primo comma»*, a norma del quale il giudizio è introdotto nelle forme del procedimento semplificato *«quando i fatti di causa non sono controversi, oppure quando la domanda è fondata su prova documentale o è di pronta soluzione o richiede un'istruttoria non complessa»*. Secondo la relazione illustrativa, la modifica è volta a chiarire che quando la causa è di competenza del tribunale in composizione monocratica, può sempre essere introdotta nelle forme del rito semplificato, anche se non è di pronta soluzione. Rimane in ogni caso ferma la previsione dell'art. 281 *duodecies*, 1° comma, c.p.c., a norma del quale *«alla prima udienza il giudice se rileva che per la domanda principale o per la domanda riconvenzionale non ricorrono i presupposti di cui al primo comma dell'articolo 281-decies, dispone con ordinanza non impugnabile la prosecuzione del processo nelle forme del rito ordinario fissando l'udienza di cui all'articolo 183, rispetto alla quale decorrono i termini previsti dall'articolo 171-ter. Nello stesso modo procede quando, valutata la complessità della lite e dell'istruzione probatoria, ritiene che la causa debba essere trattata con il rito ordinario»*. La scelta facoltativa dell'attore è sempre subordinata alla valutazione successiva del giudice, da compiere, a seguito della modifica apportata dal correttivo all'art. 171 *bis* c.p.c. su cui ci si è già soffermati, nell'ambito delle verifiche preliminari e non più alla prima udienza di trattazione. Pertanto, malgrado la norma distingua, al 1° e 2° comma, le ipotesi in cui il rito semplificato è obbligatorio o facoltativo, persiste, come osservato da più parti in dottrina, il potere discrezionale del giudice di vagliare l'effettiva complessità della causa, in punto di fatto e di diritto, e la conseguente scelta di optare per la decisione con modalità ordinarie.

Il 3° comma sancisce che il rito semplificato di cognizione si applica anche ai procedimenti in materia di opposizione a precetto, agli atti esecutivi e a decreto ingiuntivo di cui all'art. 615, 1° comma, c.p.c., 617, 1° comma, e 645 c.p.c., chiarendo così i dubbi sorti in precedenza sul punto.

Inoltre, sempre con riferimento all'ambito di applicazione, il decreto correttivo del 2024 interviene su alcuni difetti di coordinamento, superando il precedente rinvio al rito sommario di cognizione di cui agli artt. 702 *bis* ss. c.p.c. A seguito della novella, l'applicazione del rito semplificato di cognizione è prevista dall'art. 791 *bis* c.p.c., relativo alla divisione su domanda congiunta, dall'art. 181 disp. att. c.p.c., in relazione alla divisione del bene indiviso davanti al giudice dell'esecuzione e dall'art. 840 *ter* c.p.c. per l'azione di classe.

L'art. 281 *undecies*, 1° comma, c.p.c. sulla forma della domanda è stato integralmente riscritto, al fine di armonizzare la disposizione con il regime delle scadenze specifiche del rito semplificato di cognizione: per cui l'avvertimento previsto dal numero 7 del terzo comma dell'art. 163 c.p.c. è stato sostituito dal riferimento specifico alle scadenze previste dai commi 3° e 4° della medesima norma. È stato inoltre specificato che il giudice che fissa l'udienza di prima comparazione e che provvede alla trattazione del processo è quello *«istruttore»* così da chiarire che *«anche nelle cause in cui il tribunale giudica in composizione collegiale l'istruttoria, in forza delle disposizioni generali sul processo di cognizione, è demandata al giudice istruttore il quale, quando la causa è matura per la decisione, riferisce al collegio in camera di consiglio»* (v. relazione illustrativa).

Per quanto riguarda il procedimento, il decreto correttivo del 2024 ha previsto che alla prima udienza le parti possono proporre non solo le eccezioni, ma anche le *«domande»* che sono conseguenza della riconvenzionale e delle eccezioni proposte dalle altre parti, così recependo le

¹³ Cfr. relazione illustrativa.

indicazioni della dottrina secondo cui non potevano, anche nel regime antecedente, porsi dubbi circa la possibilità per l'attore di avanzare domande nuove conseguenti alle difese del convenuto. Ne deriva che, alla prima udienza, maturano le preclusioni per l'attore relative alla chiamata in causa di un terzo, quando l'esigenza sia sorta dalle difese del convenuto, e per proporre le domande nuove conseguenza di quelle stesse difese, nonché, per entrambe le parti, per proporre eccezioni che siano conseguenza della domanda riconvenzionale o delle eccezioni delle altre parti. È stato inoltre modificato il 4° comma dell'art. 281 *duodecies* c.p.c., il quale ora prevede che il giudice concede alle parti un termine per il deposito di memorie con cui possono precisare le domande, eccezioni e conclusioni e indicare mezzi di prova non più in presenza di un «*giustificato motivo*», ma «*quando la difesa sorge dalle difese della controparte*»: nelle intenzioni del legislatore la modifica «*soddisfa l'esigenza, manifestata da più parti e in particolare dall'avvocatura, di individuare in modo più specifico e circostanziato i presupposti per la concessione dei termini per memorie integrative, superando il generico rinvio alla sussistenza di un «giustificato motivo», che rimanda ad una valutazione ampiamente discrezionale. In questo modo, da un lato, vengono rimosse possibili situazioni di incertezza circa la possibilità di dare pieno sviluppo alla libera esplicazione del diritto di difesa; dall'altro, viene salvaguardata l'esigenza che gli atti introduttivi siano il più completi possibile, a garanzia della celerità del processo, in quanto i termini per le memorie integrative non verranno concessi, ad esempio, nel caso in cui il convenuto rimanga contumace o si limiti a mere contestazioni in diritto*»¹⁴.

Infine, il decreto correttivo del 2024 ha novellato la fase decisoria, distinguendo la decisione monocratica da quella collegiale: nella prima ipotesi opera l'art. 281 *sexies* c.p.c. cui l'art. 281 *terdecies* c.p.c. rinvia; in ipotesi, invece, di decisione collegiale, la norma prevede ora che, quando la causa è matura per la decisione, «*l'istruttore dispone la discussione orale della causa davanti a sé e all'esito si riserva di riferire al collegio*», mentre procede a norma dell'art. 275 *bis* c.p.c., fissando l'udienza davanti al collegio e assegnando i termini per il deposito di note, solo qualora una delle parti lo richieda.

¹⁴ Cfr. relazione illustrativa.